



Decreto Dirigenziale n. 893 del 09/11/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SOLOFRA - SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI - V
SEZIONE - N 2858/2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con nota del 22.07.2010, alcune aziende conciarie localizzate nel conglomerato ASI Solofra inoltravano domanda alla Regione Campania volta ad ottenere l'autorizzazione allo scarico "delle acque da spruzzo", già oggetto di "segregazione" in virtù, da ultimo, di Ordinanza n. 166/2004 del Commissariato Straordinario per il Fiume Sarno;
- Stante il mancato riscontro nei termini di legge, le ditte istanti ricorrevano innanzi al Tar Campania Napoli (R.G. 3602/2011) al fine di sentir dichiarare l'obbligo, a carico della Regione Campania, di provvedere in maniera espressa sulla istanza di autorizzazione allo scarico "delle acque da spruzzo";
- Con sentenza n. 5633/2011 depositata in data 1.12.2011, il Tar Campania, Napoli, V sezione, in accoglimento del ricorso ordinava *"all'Amministrazione regionale intimata di assumere un provvedimento espresso sulla istanza dei ricorrenti entro novanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione"*;
- Con nota prot. n.114828 del 15.02.2012, in esecuzione di quanto stabilito dal Tar Campania, Napoli con sentenza n. 5633/2011, la Regione Campania – già AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Settore 09 Ciclo Integrato delle Acqua – evidenziava:
 - o che in virtù dell'ordinanza commissariale n. 166 del 22.06.2012 era stato *"ripristinato nel polo conciaro solofrano l'obbligo di segregazione a piè di fabbrica delle acque di rifinizione ed il divieto del loro scarico nella rete fognaria tributaria dell'impianto di depurazione"*,
 - o e che *"le predette ordinanze commissariali possono essere revocate dall'Autorità che le ha emesse ovvero dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economica-ambientale nel bacino idrografico del Fiume Sarno che, peraltro, con apposita Ordinanza Commissariale n. 1538 del 14.04.2011, ha già provveduto a revocare altre sue Ordinanze che interessavano anche il territorio di Solofra come la n. 220/Sarno del 8 febbraio 2001 e n. 51 del 13 ottobre 2003, individuando, peraltro, i soggetti competenti per la continuazione delle attività previste nelle ordinanze revocate"*.
- Anche la predetta nota, veniva quindi impugnata innanzi al Tar Campania Napoli (R.G. n. 2189/2012) dalla Carisma S.p.A. e dalla Timor S.r.l. stante, a giudizio dei ricorrenti, la non corretta esecuzione della sentenza del Tar Campania Napoli, V Sez, n. 5633/2011;
- Con sentenza n. 5601/2013 depositata in data 05.12.2013, il Tar Campania Napoli annullava quindi la nota di riscontro della Regione Campania prot. n. 114828 del 15.02.2012 sulla base della seguente motivazione: *"si deve innanzitutto prendere atto che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19.2.2010 - art. 13 - veniva stabilito che il Commissario delegato provvedesse al trasferimento in regime ordinario della gestione unitaria del complesso depurativo Alto Sarno alla Regione Campania; detto trasferimento si è perfezionato il 21.1.2010 mediante l'affidamento da parte della Regione Campania della gestione del complesso depurativo alla COGEI, cui ha fatto seguito in data 26.3.2010 il formale passaggio del depuratore di Solofra dal Commissariato alla Regione e da questa al gestore designato. Ora, considerando che la stessa Regione ha nominato un proprio funzionario quale Responsabile Unico del Procedimento nel rapporto contrattuale con il soggetto gestore, deve concludersi che – contrariamente a quanto asserito dalla resistente Amministrazione - non vi siano dubbi nel ricondurre alla Regione Campania le competenze in merito alla emanazione di disposizioni riguardanti la attività amministrativa e tecnica del depuratore di Solofra, ove si consideri peraltro che proprio la Regione con decreto n.182 del 12/4/2010 autorizzava la deroga ad alcuni parametri (solfati, cloruri, azoto ammoniacale, tensioattivi totali) "per lo scarico dei reflui trattati dall'impianto di Solofra esclusivamente nel collegamento con l'impianto di Mercato S. Severino". Evidenziando nel prosieguo: **"già con sentenza n. 5633 del 2011 questo Tribunale, nell'accogliere il ricorso dei ricorrenti, intimava***

all'Amministrazione di assumere - entro novanta giorni dalla data di comunicazione della decisione - un provvedimento sulla istanza dei ricorrenti di far cessare il sistema di segregazione delle acque di spruzzo; quanto all'impugnata nota del 15/2/2012, il Collegio ritiene che essa si basi su un'istruttoria deficitaria nella misura in cui mostra di ignorare la sopravvenuta assenza di condizioni ostative all'autorizzazione da parte della Regione allo scarico delle acque di spruzzo dei ricorrenti nell'impianto di depurazione di Solofra, in quanto l'impianto dispone di un margine operativo per poter provvedere alla depurazione delle acque di rifinizione e garantire un effluente conforme ai limiti imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 per gli scarichi in fognatura, atteso che lo stesso effluente viene scaricato nell'emissario che adduce gli scarichi al depuratore di Mercato S. Severino ove viene completato il processo depurativo. Infatti le acque di rifinizione - o acque di spruzzo - provenienti dal processo della concia delle pelli dell'intero Polo Conciario costituiscono un'aliquota modesta delle portate reflue prodotte dall'intero ciclo produttivo di questa attività ed addotte all'impianto di depurazione di Solofra, che è attualmente sottoutilizzato rispetto alla propria potenzialità; quanto al carico inquinante, le acque di spruzzo, sebbene abbiano concentrazioni delle sostanze presenti più elevate rispetto a quelle degli altri scarichi industriali, saranno miscelate agli scarichi provenienti dall'intero ciclo produttivo nel rapporto di circa 1/50 e pertanto costituiscono un aggravio molto modesto al carico inquinante totale in ingresso all'impianto, comunque contenuto con ampio margine entro la potenzialità di trattamento del depuratore".

- A tale sentenza seguiva quindi l'ulteriore ricorso proposto innanzi al Tar Campania Napoli (R.G. 6051/2015) da parte della Carisma S.p.A. "per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tar Campania di Napoli sezione V n. 5601/2013 del 5.12.2013": giudizio, quest'ultimo, concluso con sentenza n. 2858/2015 con cui il Tar Campania Napoli, in accoglimento del ricorso, "per un verso, assegna alla Regione Campania un ultimo e definitivo termine per adempiere alla sentenza di questo TAR n. 5601/2013, fissandolo in sessanta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione; e, per altro verso, nel caso di persistente inerzia, nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o un suo delegato che, senza ulteriore indicazione alla scadenza del precedente termine, provvederà entro i successivi 60 giorni dal suo inadempimento, in luogo dell'Amministrazione inottemperante";
- Con nota prot. n. 0505932 dell'11.7.2013 questa Direzione in una nota inviata al Comune di Solofra, all'ATO 1 Calore Irpino, alla CODISO spa, alla COGEI srl, dopo avere fatto la cronistoria e avere rilevato che i lavori di adeguamento funzionale del Complesso depurativo Alto Sarno e del depuratore di Solofra sono stati completati nell'anno 2009, che nell'anno 2013 è stata completata la separazione della rete fognaria industriale dalle altre reti fognarie così come dichiarato dal Sindaco del Comune di Solofra nei vari tavoli tecnici tenutisi presso la Regione Campania, che il gestore dell'impianto di depurazione di Solofra ha dichiarato, con propria relazione tecnica, la possibilità di depurare acque reflue di scarico dalle caratteristiche identiche a quelle definite di rifinizione (acque di spruzzo) unitamente agli altri reflui nel rispetto dei limiti di accettabilità fissati per lo scarico nella fognatura consortile tributaria del depuratore di Solofra, confermava che le istanze di autorizzazione allo scarico, anche delle acque reflue di spruzzo di cui in argomento, nella fognatura tributaria dell'impianto di depurazione di Solofra dovranno essere indirizzate al Commissario straordinario dell'Autorità d'Ambito competente per legge, AATO 1 Calore Irpino, che procederà nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa ambientale;
- Con nota del 16.09.2015, successivamente acquisita da parte della Direzione Generale Ambiente, la Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo di Napoli richiedeva alla Regione Campania di far conoscere se sia stata data esecuzione alla suindicata sentenza, nei termini indicati dal Tar medesimo, soggiungendo che in caso di mancata ottemperanza "si provvederà all'attivazione delle funzioni commissariali con conseguenti ulteriori spese a carico di codeste Amministrazioni".

DATO ATTO che

- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 124 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Il comma 7 stabilisce che "Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda".
- La L.R. 15 marzo 2011, n. 4 all'art. 1, comma 250 stabilisce che la domanda di autorizzazione di cui al comma 7, dell'articolo 124, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
- L'art. 128 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.
- L'art. 152 stabilisce che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

RITENUTO CHE:

- Ai sensi di quanto previsto dalla sopra riportata normativa nazionale e regionale il soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico nel caso di specie è l'Autorità d'Ambito Calore Irpino, in persona del Commissario Straordinario, residuando viceversa in capo alla Regione Campania, in virtù di quanto riportato nelle sentenze del Tar Campania Napoli, V Sez, n. 5633/2011, n. 5601/2013, e n. 2858/2015, il compito di prendere atto della decadenza degli effetti della Ordinanza commissariale n. 166 del 22.06.2004 di segregazione delle acque da spruzzo originate dalle aziende conciarie localizzate nell'agglomerato ASI di Solofra, per il venir meno anche dei poteri straordinari ivi previsti;
- Essendo la Sentenza del Tar Campania – Napoli n. 2858/2015 esecutiva è dovere della Regione Campania dare immediato esecuzione al dictum giudiziale ponendo in essere gli atti doverosi e necessari;

VISTO

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- la L.R. 14/1997;
- Tutto quanto richiamato in preambolo e motivazione.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario Regionale titolare di posizione e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DECRETA

Per i motivi in premessa e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti di :

- a) di dare atto che già con sentenza n. 5633 del 2011 il TAR Campania evidenziava la sopravvenuta assenza di condizioni ostative allo scarico delle acque di spruzzo dei ricorrenti nell'impianto di depurazione di Solofra, in quanto l'impianto dispone di un margine operativo per poter provvedere alla depurazione delle acque di rifinizione e garantire un effluente conforme ai limiti imposti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006 per gli scarichi in fognatura, atteso che lo stesso effluente viene scaricato nell'emissario che adduce gli scarichi al depuratore di Mercato S. Severino ove viene completato il processo depurativo;
- b) di prendere atto, in virtù di quanto riportato nelle sentenze del Tar Campania Napoli, V Sez, n. 5633/2011, n. 5601/2013, e n. 2858\2015, della decadenza degli effetti della Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno n. 166 del 22 giugno 2004 di segregazione delle acque da spruzzo originate dalle aziende conciarie localizzate nell'agglomerato ASI di Solofra, per il venir meno anche dei poteri straordinari ivi previsti;
- c) di confermare quanto già riportato nella precedente nota di questa Direzione prot. n. 0505932 dell'11.7.2013, e dunque che ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dall'art. 1, comma 250, della L.R. n. 4 del 2011, il soggetto competente a rilasciare l'autorizzazione allo scarico nel caso di specie è l'Autorità d'Ambito Calore Irpino, in persona del Commissario Straordinario, ai fini di cui alla immissione in pubblica fognatura delle acque da spruzzo generate originate dalle aziende conciarie localizzate nell'agglomerato ASI di Solofra, che procederà nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa ambientale;
- d) di notificare il presente atto al Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Alto Calore per gli atti competenza; alla Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo di Napoli; al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli; alla società Carisma S.p.A. con sede legale in Salerno alla Via A. Romaldo, 8 Cap 84100; all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale.

Il Direttore Generale
Michele Palmieri